

TI_GERICHTE 50.2011.2 vom 1. September 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-09-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.2011.2_d20110901

FR: TI_GERICHTE 50.2011.2 du 1 septembre 2011

IT: TI_GERICHTE 50.2011.2 del 1 settembre 2011

Regeste

Ricusa di un membro del Tribunale cantonale amministrativo. Istanza respinta

Erwägungen

E. 47

cpv. 1 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), chi opera in seno a un'autorità giudiziaria si ricusa se, segnatamente a causa di un'amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa (lett. f). La parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui fonda la domanda (art. 49 cpv. 1 CPC). Lo scopo del diritto di ricusa è di vietare l'influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo che potrebbero privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può infatti essere riconosciuta la qualità di " giusto mediatore ", necessaria per poter fungere da giudice in una vertenza (cfr. DTF 117 Ia 170 consid. 3a e rinvii; Rep. 1999 n. 119, 1998 n. 97; STA 36.2009.187 del 2 agosto 2010; STA 90.2008.76 del 30 luglio 2010). L'istituto processuale della ricusa ha del resto rilevanza a livello costituzionale. Oltre all'art. 6 cifra 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), l'art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) assicura alle parti coinvolte in un procedimento giudiziario la garanzia di ottenere un giudizio indipendente e imparziale, reso da un tribunale regolarmente costituito (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 166 e riferimenti). Il giudice deve quindi poter essere ricusato da chiunque dimostri un interesse, allorquando vengono a mancare imparzialità e indipendenza. La ricusa rimane tuttavia una misura d'eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento della giustizia, deve essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi, che permettono di dubitare dell'imparzialità del giudice. Non costituiscono ragioni gravi, tali da giustificare la ricusa di un magistrato, semplici supposizioni, illazioni o timori generici di parzialità non confortati da elementi concreti e suscettibili di confermare l'esistenza di tale situazione. A differenza di ciò che accadeva sotto l'egida del vecchio Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (CPC-TI; RL 3.3.2.1), in virtù del quale era richiesta la parvenza di motivi seri e comprovati (Rep. 1997 n. 95), con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del nuovo CPC unificato, è sufficiente che i fatti su cui si fonda la domanda di ricusa siano soltanto resi verosimili (art. 49 CPC; cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, in: FF 2006 pag. 6644, commento all'art. 47). Tuttavia, secondo costante prassi del Tribunale federale, per accogliere una domanda di

ricusa non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto, bastando circostanze obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di imparzialità (DTF 126 I 68; 117 Ia 324 consid. 2; 116 Ia 33 consid. 2b). D'altra parte, un intero tribunale non può essere ricusato per il semplice motivo che, in un procedimento anteriore, ha deciso a sfavore dell'attuale ricorrente (cfr. DTF 114 Ia 278 consid. 1). 2. 2.1. In concreto, l'istante rimprovera al giudice CO 3 di avere assunto nella direzione del procedimento dipendente dal suo ricorso del 1° settembre 2009 un atteggiamento che denoterebbe una marcata prevenzione nei suoi confronti. In primo luogo essa rileva come il predetto magistrato si sia occupato della sua domanda 15 giugno 2011 di adozione di provvedimenti cautelari, assegnando al comune un termine per le osservazioni, allorquando in base alla legge spettava semmai al presidente della Corte evadere la medesima. 2.2. L'argomento è manifestamente destituito di fondamento. Giusta l'art. 21 cpv. 2 della legge per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), nella sua attuale versione del 19 aprile 2010 in vigore dall'11 giugno 2010 (cfr. BU 2010 207), in seno al Tribunale cantonale amministrativo la competenza ad adottare delle misure provvisoriale spetta al presidente o al giudice delegato. In questo senso il giudice CO 3, in quanto magistrato incaricato di istruire il procedimento ricorsuale avviato dall'istante contro la decisione 3 luglio 2009 (n. 10.2004.133) del Tribunale di espropriazione, era senz'altro legittimato ad occuparsi della domanda cautelare in questione, adottando i provvedimenti necessari per poter giungere ad una sua evasione in tempi rapidi. 3. 3.1. L'istante in ricusa sostiene poi che, assegnando al comune un termine di 10 giorni per presentare delle osservazioni alla domanda di provvedimenti cautelari da essa inoltrata, il giudice CO 3 avrebbe cercato di rallentare lo svolgimento di questo procedimento, così che in caso di decisione negativa un eventuale ricorso al Tribunale federale non sarebbe potuto essere di alcuna utilità pratica, visto l'approssimarsi della data prevista per la vendita dei fondi in questione. 3.2. Anche questa critica è priva di ogni fondamento. Come detto, l'istante ha inoltrato la sua domanda provvisoriale il 15 giugno 2011 chiedendo che fosse ordinata la sospensione dell'asta che il comune di CO 1 intendeva indire il 18 luglio 2011 per la vendita dei mappali n. _____ e _____ di quel comune. Ora, ritenuto che il diritto per le parti di un procedimento giudiziario di essere sentite prima dell'adozione di una decisione che le concerne deve, nel limite del possibile, essere sempre salvaguardato e che pertanto l'adozione di misure cautelari inaudita parte si giustifica soltanto in casi eccezionali di assoluta urgenza, occorre rilevare che nel caso di specie i requisiti per procedere in quest'ultimo modo non erano dati. Il termine al comune e al Tribunale di espropriazione per presentare una risposta all'istanza cautelare introdotta da RI 1 è infatti stato assegnato immediatamente, mediante decreto del 16 giugno 2011. In simili circostanze vi era dunque sufficiente tempo per raccogliere la loro presa di posizione e per statuire sull'istanza cautelare di RI 1 con un certo anticipo rispetto alla data prevista per la suddetta asta. Fatto questo che si è peraltro verificato nel caso concreto, essendo poi stata tale richiesta evasa dal giudice _____ - in sostituzione del giudice CO 3 nel frattempo ricusato - con decisione del 1° luglio 2011. Ciò ha consentito all'istante di ancora adire con un ricorso al Tribunale federale, il quale a sua volta si è rifiutato di adottare delle misure supercautelari. Alla luce di queste considerazioni non si può dunque assolutamente intravedere alcun indizio di prevenzione nelle scelte procedurali adottate nell'occasione dal giudice CO 3, il quale al contrario, malgrado i tempi ristretti, ha operato in modo del tutto ineccepibile, cercando ugualmente di garantire alle parti in causa il diritto di prendere conoscenza dei passi intrapresi sul piano processuale dalla qui istante in ricusa e di esprimersi in proposito.

D'altra parte il semplice fatto che eventuali provvedimenti d'urgenza debbano essere emanati rapidamente e sulla base dei soli atti di causa, non costituisce ancora un valido motivo per derogare al rispetto delle più elementari garanzie procedurali. 4. 4.1. L'istante rimprovera infine al giudice CO 3 di essersi espresso in termini sconvenienti nei suoi confronti dinnanzi al Tribunale federale laddove, facendo riferimento alla missiva 15 giugno 2011 con la quale essa aveva notificato al Tribunale cantonale amministrativo il cambiamento del proprio petitum ricorsuale, egli ha asserito che tale lettera, "interessante testimonianza della disinvoltura con la quale opera la ricorrente, dimostra tra l'altro che la pratica pendente davanti a questo tribunale non è ancora matura per la decisione di merito ". A detta dell'istante, il magistrato avrebbe in questo modo qualificato come temerario il suo atteggiamento processuale, anticipando in pratica il giudizio che era chiamato a rendere in merito alla sua domanda cautelare. Sostiene che il fatto di qualificare un ricorrente di "disinvolto", prima ancora di emettere un giudizio, supera la normale convenienza e costituisce un grave motivo che mette seriamente in dubbio la parzialità del giudice in questione. 4.2. Nella lingua italiana l'aggettivo disinvolto indica chi è privo di timidezza, indecisione o affettazione. Esso viene utilizzato quale sinonimo di semplice e spigliato. La disinvoltura costituisce dunque la qualità di chi è disinvolto. Il termine conosce comunque anche un'accezione negativa che indica sfrontatezza e sfacciataggine (cfr. Il nuovo Zanichelli, Vocabolario della lingua italiana, 11 a ed, Milano 1984, pag. 581). Ora, nel caso di specie nulla permette di ritenere che il giudice CO 3 abbia voluto fare uso del sostantivo "disinvoltura", secondo quest'ultimo significato del termine. Leggendo il suo scritto del 16 giugno 2011 al Tribunale federale emerge piuttosto come egli intendesse semmai porre in evidenza il fatto che, grazie alla notevole destrezza con la quale la ricorrente aveva dimostrato di sapersi muovere sul piano processuale, si era venuta a creare una situazione per certi versi paradossale, in quanto la domanda di modifica del petitum da quest'ultima inoltrata al Tribunale cantonale amministrativo dimostrava di fatto che la causa di cui essa lamentava la mancata evasione non era affatto pronta per poter essere giudicata. In nessun caso è comunque possibile intravedere nel passaggio in questione un atteggiamento prevenuto e parziale da parte del magistrato in questione nei confronti dell'istante, né tantomeno un'anticipazione del giudizio che questi avrebbe dovuto rendere in merito alla domanda di adozione di provvedimenti cautelari che la medesima aveva presentato il giorno precedente. D'altra parte non risulta affatto che in passato il giudice CO 3 si fosse già espresso in termini spregiati nei confronti dell'istante in ricusa e del suo patrocinatore. L'episodio a cui RI 1 fa riferimento nel suo allegato concerne infatti un passaggio contenuto nella sentenza resa nei suoi confronti il 29 marzo 1999 dal Tribunale cantonale amministrativo (inc. n. 50.1998.12) e che, come tale, non è attribuibile ad un singolo magistrato ma che semmai coinvolge la responsabilità dell'intero gremio giudicante. A prescindere da questo aspetto, emerge comunque chiaramente dalla lettera 21 aprile 1999 dell'allora presidente del Tribunale cantonale amministrativo, dott. _____, all'allora patrocinatore dell'istante, dott. iur. h.c. _____, (cfr. atti) come in verità in quell'occasione il Tribunale non avesse assolutamente espresso alcun apprezzamento negativo nei confronti sia dell'espropriata che del suo legale, ragione per la quale le rimostranze sollevate da quest'ultimi a tale proposito erano semplicemente il frutto di un fraintendimento circa l'effettiva portata del passaggio in questione. 5. Stante tutto quanto precede, l'istanza di ricusa dev'essere respinta. Visto l'esito, la tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, secondo la sua soccombenza (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. L'istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico di RI 1. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.